

Codice A1817A

D.D. 6 luglio 2017, n. 2135

Rivo o Fosso Scolatore in comune di Pella (NO). - Autorizzazione idraulica per attraversamento aereo con tubazione in acciaio DN 100(4'') per la distribuzione di gas metano del Rivo Scolatore in Comune di Pella (NO). - Richiedente: ITALGAS RETI S.p.A., sede legale Largo Regio Parco n. 9 - 10153 Torino (TO).

Premesso che:

In data 05.06.2017 la ditta ITALGAS RETI S.p.a. con sede legale Largo Regio Parco n.9 – 10153 TORINO (TO), ha presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione all'esecuzione dei lavori per l'attraversamento aereo del Rivo Scolatore con tubazione autoportante in acciaio DN100 (4'') per la distribuzione e trasporto di gas metano;

È necessario, preventivamente, procedere al rilascio dell'autorizzazione idraulica ai sensi dell'art. 57 del Regio Decreto n.523 del 25 luglio 1904, in quanto la stessa potrebbe influire sul regime del corso d'acqua;

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali redatti dalla società LEARDI di Novi Ligure (AL) a firma dell'ing. Alessandro Leardi ed in base ai quali è prevista la realizzazione delle opere in oggetto;

Copia dell'istanza, unitamente agli elaborati progettuali è rimasta pubblicata all'Albo pretorio del Comune di Pella per 15 giorni consecutivi senza dare luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta; Dall'esito del sopralluogo eseguito dai tecnici del Settore scrivente, nonché dalla disamina dei documenti progettuali, dai quali è stato possibile evincere che la tubazione aerea autoportante in acciaio non ridurrà in alcun modo l'area della sezione idraulica, si può ritenere la realizzazione dell'opera in argomento compatibile con il buon regime idraulico del Rivo Scolatore.

Tutto ciò premesso:

IL DIRIGENTE

- visto Regio Decreto 25 luglio 1904, n.523;
- visto l'art. 90 del Decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n.616;
- vista la Delibera di Giunta Regionale n.24-24228 del 24 marzo 1998;
- visti gli artt. 86 e 89 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.112;
- visto l'art.59 della Legge Regionale 26 aprile 2000, n.44;
- visto il Regolamento Regionale n.14/R del 06 dicembre 2004;
- vista la Determina Dirigenziale del Direttore della Direzione Opere Pubbliche n.1717/25.00 del 4 novembre 2005;
- vista la Legge Regionale 29 dicembre 2006, n. 37 ed il relativo Regolamento approvato con D.G.R. n.72-13725 del 29/03/2010 e D.G.R. n.75-2074 del 17/05/2011;

determina

Di autorizzare, ai soli fini idraulici, ITALGAS RETI S.p.a., sede legale Largo Regio Parco n.9 – 10153 TORINO (TO) alla realizzazione dell'attraversamento aereo del Rivo Scolatore secondo le caratteristiche e modalità indicate ed illustrate nella documentazione progettuale allegata all'istanza, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- 1) le opere potranno essere realizzate solo dopo il conseguimento del formale atto di

- concessione;
- 2) le opere devono essere realizzate in conformità degli elaborati progettuali prodotti e delle seguenti prescrizioni tecniche e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte del Settore scrivente;
 - 3) le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato, unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
 - 4) durante la realizzazione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
 - 5) il committente dovrà provvedere all'immediato allontanamento dei materiali derivanti dalle lavorazioni, con divieto del loro abbandono in alveo o in acqua;
 - 6) i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il termine di anni uno, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni a causa di forza maggiore. È fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
 - 7) il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo lettera raccomandata o posta certificata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori. Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
 - 8) l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità della stessa (caso di danneggiamento) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua;
 - 9) questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato, modifiche alle opere di che trattasi o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili con il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
 - 10) l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
 - 11) prima dell'inizio dei lavori in alveo e comunque con congruo anticipo, la società ITALGAS RETI S.p.a. dovrà contattare la Provincia di Novara, Settore Agricoltura Funzione Caccia e Pesca Parchi GEV, per concordare le modalità di esecuzione dell'intervento al fine della tutela e conservazione della fauna acquatica e l'esercizio della pesca;
 - 12) il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia.

Il presente provvedimento costituisce titolo per la concessione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 del Regolamento Regionale n. 14/R del 6 dicembre 2004.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge nelle sedi competenti.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Ing. Giovanni ERCOLE)